



*Agenzia Autonoma per la Gestione  
dell'Atto  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

Agenzia Segretari  
gascp\_aa

1-2009


Al Comune di

Al Responsabile della sezione  
regionale Puglia di Ages  
fax n. 080.5728919

**OGGETTO:** richiesta parere su atti  
d'obbligo per asservimento al  
manufatto consentito e quantificazione  
diritti di segreteria.

---

*Piazza Cavotti 25 - 00193 Roma  
tel. 06.3288541 - fax 06.32884357  
[www.agenziasegretari.it](http://www.agenziasegretari.it) - C.F.  
97191330582*



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Alto  
dei Segretari Comunali e Provinciali*


Con nota email in data \_\_\_\_\_, codesto destinatario ha formulato un quesito in ordine alla questione in oggetto indicata.

In particolare, si chiedono indicazioni circa il criterio di calcolo degli importi dei diritti di segreteria da applicare sugli atti d'obbligo indicati in oggetto, secondo la previsione dell'articolo 1, legge della regione Puglia n. 9 del 30.03.2009-modifica al secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 31.05.1980 n. 56 (tutela e uso del territorio)-, che così recita: per le sole zone tipizzate come "E" Agricole, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto d'obbligo ricevuto dal Segretario Comunale competente, relativo all'asservimento al manufatto consentito, dell'area che ha espresso le relative volumetrie.

A parere di questa Agenzia Autonoma, essendo tasse, anche per i diritti di rogito sussiste, nel nostro ordinamento, una riserva relativa di legge, di cui all' art. 23 della Costituzione (nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge), nel senso che la disciplina sostanziale del tributo (presupposto, base imponibile, soggetti attivi e passivi, aliquota nei limiti minimo e massimo o con indicazione dei criteri per la precisa individuazione) si deve rinvenire nella legge stessa.

La stessa applicazione dell'analogia nel diritto tributario e in materia fiscale vede la Giurisprudenza molto oscillante, al di là della ferma posizione negativa per le esenzioni ed agevolazioni tributarie.

Tornando alla questione prospettata, il decreto ministeriale 27.11.2001, di determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai, all'art. 6, comma 2, stabilisce un certo onorario, tra l'altro, per gli atti d'obbligo unilaterali.



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Ufficio  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Per le considerazioni che precedono, tuttavia, non si reputa applicabile questa norma, o eventuale altra disposizione analoga, agli atti d'obbligo ricevuti dal segretario comunale.

In conclusione, quando dall'atto non emerge un valore, come si evince nel caso di specie, si ritiene debba esplicitarsi il diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella D allegata alla legge n. 604/1962 (euro 6,20), in applicazione del combinato disposto degli artt. 21, comma quarto, D.P.R. n. 465/1997 e 97, comma quarto, lettera c) decr. leg. n. 267/2000.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale  
dr. Carmelo Carlino